

# **STATUTO**

## **Capo I FONDAZIONE**

Art. 1. (*Fondazione*). La fondazione di fatto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica *Willy Nilly* (A.S.D. *Willy Nilly*) è avvenuta il 15 maggio 2002. Soci fondatori ne sono riconosciuti, a fini puramente onorifici, Bosio Andrea, Contadini Fabrizio, Foltran Massimo e Trombini Emanuel.

Con il presente documento l'A.S.D. *Willy Nilly* intende fornirsi di uno Statuto per regolamentare la propria attività.

Art. 2. (*Atto costitutivo*). Atto costitutivo scritto deve essere considerato il primo verbale dell'Associazione redatto per iscritto, relativo all'Assemblea del 21.09.03 che ha approvato la primigenia versione del presente Statuto. Eventuali nuovi atti costitutivi redatti in maniera formale non potranno avere che un significato meramente ricognitivo.

## **Capo II FINALITÀ E STRUTTURE**

Art. 3. (*Sede legale; domicilio*). L'Associazione ha sede legale presso la residenza del Presidente annualmente eletto. Essa potrà eleggere domicilio presso alcuno dei suoi membri per lo svolgimento di affari determinati.

Art. 4. (*Colori sociali*). I colori sociali sono riconosciuti essere il *giallo* ed il *nero*.

Art. 5. (*Finalità ed affiliazioni*). L'Associazione non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei tesserati di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione dell'uomo e dello sport alla quale si ispirano il Comitato Olimpico Internazionale ed Italiano.

L'Associazione si conforma naturalmente alle norme ed alle direttive del CIO e del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive internazionali e nazionali e degli Enti di promozione sportiva cui la stessa si affilia.

Art. 6. (*Oggetto sociale*). Le finalità dell'Associazione sono: la proposta costante dello sport e l'organizzazione di attività sportiva dilettantistica, culturale e ricreativa, di diversa natura, aperta a tutti; l'organizzazione di attività didattica per l'avvio ed il perfezionamento nelle attività sportive.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

A titolo meramente esemplificativo potrà: organizzare manifestazioni ed eventi sportivi, culturali e ricreativi, tornei, feste, anche in collaborazione con enti pubblici ed enti similari, anche internazionali; organizzare attività, iniziative, corsi e scuole di sport in favore dei propri associati; reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale; organizzare squadre per la partecipazione a diverse attività sportive, svolte delle Federazioni sportive nazionali o da Enti di promozione sportiva, nazionali ed internazionali; intrattenere rapporti con istituti di credito ed assicurativi; svolgere attività di tipo commerciale purché in maniera accessoria e non prevalente rispetto all'oggetto statutario.

### **Capo III ASSOCIATI**

Art. 7. (*Condizioni di ammissione*). Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto ed i Regolamenti.

Gli associati si distinguono in:

- a) Atleti, coloro che praticano attività sportiva;
- b) Non Atleti, coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione sportiva.

Almeno la metà degli associati deve essere composto da Atleti.

Art. 8. (*Deliberazione e ratifica di ammissione*). L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante associato e deve essere ratificata dall'Assemblea alla prima convocazione successiva alla delibera consiliare.

Art. 9. (*Rapporto associativo, anno sociale e vincolo sportivo*). Il rapporto associativo è a tempo indeterminato ma subordinato all'effettivo pagamento della quota associativa annuale. L'anno associativo va dal 1° settembre al 31 agosto. Il vincolo sportivo ha durata annuale e, per le attività svolte in affiliazione ad una Federazione sportiva o ad un Ente di promozione sportiva, coincide con l'anno sportivo di queste ultime.

La qualità di associato non è trasmissibile: non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti e la morte dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 10. (*Diritti degli associati*). Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa. Gli associati maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi direttivi. I diritti degli associati minorenni vengono esercitati da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale.

Art. 11. (*Doveri degli associati*). Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto ed i Regolamenti societari, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative.

Art. 12. (*Recesso ed esclusione degli associati*). La qualità di tesserato si perde per dimissioni, espulsione disciplinare e morosità.

L'associato può recedere dall'Associazione in qualunque momento, con effetto immediato, fatto salvo il dovere di corrispondere l'intera quota dei conferimenti già precedentemente deliberati dall'Assemblea.

L'associato può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine all'Associazione o comunque del tutto incompatibili con i principi ispiratori della stessa.

Causa particolare di perdita della qualità di associato è la morosità. Se questa interviene al principio dell'anno associativo, per mancato pagamento della quota annuale entro i due mesi successivi al giorno in cui essa è stata fissata, l'esclusione dall'Associazione è automatica, fatta salva la possibilità di ricorrere entro l'anno associativo al Consiglio Direttivo, che può deliberare un'eventuale rimessione in termini qualora l'associato moroso dimostri che il mancato pagamento non sia imputabile a propria colpa. Contro la decisione o l'inerzia del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all'Assemblea. Se la morosità interviene nel corso dell'anno associativo, per mancato pagamento di ulteriori ed eventuali conferimenti deliberati dall'Assemblea, l'esclusione non è automatica.

L'esclusione per espulsione disciplinare o morosità infrannuale è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato l'associato interessato, e deve essere ratificata dall'Assemblea alla prima convocazione successiva alla delibera consiliare; contro la decisione del Consiglio l'associato escluso può presentare immediato ricorso all'Assemblea.

Contro i provvedimenti di esclusione confermati dall'Assemblea, nel caso che l'Associazione sia affiliata ad una Federazione sportiva o ad un Ente di promozione sportiva, l'associato può presentare ricorso agli organi di conciliazione ed arbitrato della Federazione o dell'Ente medesimo nei limiti e secondo le modalità fissate nei relativi statuti.

Contro i provvedimenti di esclusione confermati dall'Assemblea o dagli Organi di conciliazione ed arbitrato sportivi rimane impregiudicato il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria ex art. 24, comma 3° c.c.; le decisioni di quest'ultima vanno considerate in ogni caso prevalenti.

Art. 13. (*Contributi versati*). La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione né conferisce alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## **Capo IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 14. (*Organi dell'Associazione*). Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Art. 15. (*Assemblea*). L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione.

a) È convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo, ovvero del rendiconto economico e finanziario, e del bilancio consuntivo entro tre mesi dall'inizio dell'anno associativo, nonché ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ovvero ne venga fatta allo stesso Presidente richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli associati, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

b) La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione mediante invio ad ogni singolo associato di lettera raccomandata a/r ovvero di fax, messaggio di posta elettronica o sms, nonché affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali della Sede dell'Associazione o, in alternativa, mediante chiara pubblicazione sulle pagine del sito informatico dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

c) Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati - i minori rappresentati ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto -, purché in regola con il pagamento delle quote associative. A ciascun associato spetta un solo voto. Non sono ammesse deleghe.

d) L'Assemblea è diretta dal Presidente o, in sua mancanza o su sua delega, da uno dei membri del Consiglio Direttivo. In assenza di tutti i membri di questo l'Assemblea viene diretta da un Segretario Supplente, eletto dagli associati fra gli stessi associati intervenuti. I lavori assembleari devono essere verbalizzati a cura del Consigliere Segretario o di altro membro del Consiglio, oppure, in mancanza degli stessi, del Segretario Supplente; la verbalizzazione può essere sintetica purché accompagnata da successiva Nota esplicativa.

e) In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora e non più di una settimana.

f) L'Assemblea Ordinaria degli associati approva annualmente il bilancio consuntivo, o l'eventuale rendiconto economico e finanziario, ed il bilancio preventivo, elegge, nell'ordine, il Presidente ed il Consiglio Direttivo, fissando il numero dei Consiglieri, e delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo; in particolare ratifica le Decisioni di ammissione ed esclusione adottate dal Consiglio, decide i Ricorsi contro le Decisioni e le Direttive dello stesso, esprime il proprio parere obbligatorio sul Piano programmatico annuale e sui Regolamenti amministrativi predisposti dal Consiglio.

g) L'Assemblea Straordinaria delibera con la presenza del 51% degli associati e con la maggioranza del 51% dei presenti sulle modifiche statuarie, sullo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori, nonché sull'azione di responsabilità contro gli amministratori.

h) Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale o, in alternativa, pubblicazione sulle pagine del sito informatico dell'Associazione.

Art. 16. (*Consiglio Direttivo*). Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

a) Esso è composto da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 8 (otto) Consiglieri eletti dall'Assemblea, nonché dal Presidente, che ne è membro di diritto e lo presiede: non potrà mai avere, quindi, un numero complessivo di membri inferiore a 3 (tre) e superiore a 9 (nove). Rimane in carica un anno. Almeno i 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio Direttivo devono avere un'anzianità associativa di almeno un anno, ed almeno la metà più uno devono essere associati Atleti. Nell'ambito del Consiglio Direttivo potranno essere eletti, con votazione a maggioranza assoluta dei suoi membri, uno o due Vice Presidenti, un Segretario ed un Tesoriere, tra i membri con anzianità associativa di almeno un anno; le cariche di Segretario o di Tesoriere sono cumulabili con quella di Vice Presidente, ma non tra loro o con quella di Presidente.

b) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al consiglio competono, in particolare:

- la redazione annuale del bilancio consuntivo, ovvero del rendiconto economico e finanziario, relativo all'esercizio precedente, e del bilancio preventivo relativo all'anno successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dall'inizio dell'anno sociale;

- la fissazione della data dell'Assemblea annuale nonché la convocazione della medesima tutte le volte che lo stesso lo riterrà opportuno;

- le Decisioni di ammissione di nuovi soci e quelle di esclusione, che il Consiglio dovrà far ratificare dall'Assemblea;

- la presentazione del Piano programmatico relativo alle attività sportive e non sportive da svolgere nel nuovo anno sociale, da sottoporre al parere obbligatorio dell'Assemblea;

- la fissazione delle quote sociali;

- le Decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie per la gestione dell'Associazione;

- le Decisioni relative alle attività istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il miglior conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;

- la redazione e l'approvazione di Regolamenti amministrativi vincolanti per la generalità degli Associati, da sottoporre al parere obbligatorio dell'Assemblea;

- la redazione delle proposte di modifica dello Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- la nomina e la revoca delle cariche amministrative e tecniche delle squadre sportive dell'Associazione;

- l'emanazione di Direttive tecniche vincolanti per gli Organi direttivi delle squadre ed i relativi Atleti;

- l'irrogazione di Sanzioni disciplinari ai membri delle squadre dell'Associazione in caso di gravi e/o ripetute violazioni delle Direttive consiliari;

- ogni funzione che lo Statuto e le leggi non riservino ad altri organi.

c) Il Consiglio Direttivo si riunisce di diritto almeno una volta ogni 4 (quattro) mesi ovvero ogni qual volta almeno la metà dei membri dello stesso od il Presidente lo ritengano opportuno. Si considera validamente costituito quando alla riunione partecipino almeno la metà più uno dei suoi membri. Sulle questioni attinenti l'ordinaria amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti, su quelle relative alla straordinaria amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri. Ogni componente del Consiglio dispone di un solo voto: in caso di parità il voto del Presidente è determinante. Non sono ammesse deleghe. I lavori consiliari devono essere verbalizzati, almeno sinteticamente, dal Consigliere Segretario o da altro membro del Consiglio.

d) Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando durante il mandato vengano a mancare, per qualsiasi motivo ed anche non contemporaneamente, la metà più uno dei suoi membri originari, ovvero non sia rispettata la quota minima obbligatoria di tre membri. In questo caso il Presidente o, in sua mancanza, un Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea affinché la stessa, entro un termine massimo di due mesi dall'avvenuta decadenza, provveda ad eleggere il nuovo Consiglio Direttivo. Nello stesso modo si procede nel caso di dimissioni dell'intero Consiglio. Sia nel primo che nel secondo caso i poteri dei Consiglieri superstiti o dimissionari sono rigorosamente limitati alla cura dell'ordinaria amministrazione.

Art. 17. (*Presidente*). Il Presidente viene eletto dall'Assemblea tra i membri con anzianità associativa almeno di due anni. Rimane in carica un anno. Ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione. Convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno nonché ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o lo richiedano almeno un terzo degli Associati, e ne dirige i lavori. Riunisce il Consiglio Direttivo, di cui è membro, tutte le volte che lo reputi opportuno, e lo presiede; nelle votazioni di quest'ultimo in caso di parità il suo voto è determinante. Al Presidente possono essere delegati parte dei poteri di ordinaria amministrazione spettanti al Consiglio Direttivo, con votazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti; la revoca di tali poteri può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, nelle medesime forme, in qualunque momento con effetto anche immediato. Nel caso venga a mancare nel corso dell'anno di carica il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea affinché essa ne elegga un altro entro un termine massimo di due mesi.

Art. 18. (*Vice Presidente*). Nell'ambito del Consiglio Direttivo possono essere eletti uno o due Vice Presidenti, tra i membri con anzianità associativa di almeno un anno; essi coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento. Ai Vice Presidenti possono essere delegati parte dei poteri di ordinaria amministrazione spettanti al Consiglio Direttivo, con votazione a

maggioranza assoluta dei suoi componenti, ma non la rappresentanza legale dell'Associazione, fatti salvi eventuali rapporti con le Federazioni sportive e gli Enti di promozione sportiva di affiliazione delle squadre dell'Associazione, nel qual caso è ammissibile una rappresentanza strettamente limitata agli ordinari rapporti funzionali. Nel caso che vi sia delega di poteri a più persone (Presidente ed uno o due Vice Presidenti) l'amministrazione è disgiuntiva, a meno che il Consiglio Direttivo espressamente stabilisca quella congiuntiva, anche solo per singole operazioni od attività. La revoca dei poteri delegati può essere operata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, in qualunque momento con effetto anche immediato.

Art. 18 bis. (*Segretario*). Nell'ambito del Consiglio Direttivo può essere eletto un Segretario, fra i membri con anzianità associativa di almeno un anno. Egli ha l'incarico di redigere, quando presente, i Verbali delle riunioni degli Organi associativi, Assemblea e Consiglio Direttivo, e di curarne in ogni caso la tenuta negli appositi registri. Ha il dovere di conservare gli originali e le copie degli Statuti, dei Regolamenti amministrativi e di tutti gli atti dell'Associazione in generale e del Consiglio Direttivo in particolare. Ha il compito di provvedere a tutte le comunicazioni ufficiali cui è tenuto il Consiglio Direttivo, e di conservare copia di tutti gli atti pubblicati.

Art. 18 ter. (*Tesoriere*). Nell'ambito del Consiglio Direttivo può essere eletto un Tesoriere, tra i membri con anzianità associativa di almeno un anno. Egli presiede alla gestione amministrativo-contabile dell'Associazione, predisponendo, di concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo, o l'eventuale rendiconto economico e finanziario, ed il bilancio preventivo, redigendo le eventuali scritture contabili e provvedendo al corretto svolgimento degli eventuali adempimenti fiscali e contributivi. Il Tesoriere, altresì, cura le operazioni formali di incasso dei crediti e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio; sovrintende alle operazioni di recupero dei crediti esigibili; opera un controllo periodico delle risultanze dei conti finanziari di cassa, di credito e di debito; custodisce ed amministra le disponibilità di cassa; conserva tutta la documentazione contabile dell'Associazione.

Art. 19. (*Rinunciabilità, gratuità e divieto di cumulo delle cariche*). Le cariche associative sono rinunciabili in qualsiasi momento, con efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo. Esse sono rigorosamente a titolo gratuito. Potranno unicamente essere corrisposti dei rimborsi spese.

È fatto divieto agli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva o del medesimo Ente di promozione sportiva cui l'Associazione sia affiliata.

Art. 20. (*Azione di responsabilità*). Le azioni di responsabilità contro gli amministratori per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'Assemblea Straordinaria e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori; in tali deliberazioni gli amministratori non hanno diritto di voto.

## **Capo V PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO**

Art. 21. (*Fondo comune*). Il patrimonio dell'Associazione, o Fondo comune, è costituito dalle quote associative annuali, dagli ulteriori eventuali conferimenti deliberati dall'Assemblea nel corso di ogni anno associativo e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dagli associati, nonché da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili o immobili, di proprietà dell'Associazione, ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

Art. 21 bis. (*Plusvalenze*). Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra gli associati, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 22. (*Obbligazioni*). Il Fondo Comune garantisce le obbligazioni assunte dall'Associazione verso i terzi. Di tali obbligazioni rispondono personalmente e solidalmente anche le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 23. (*Esercizio finanziario*). L'esercizio finanziario va dal 1° settembre al 31 agosto. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Il bilancio consuntivo verrà sostituito da un rendimento economico e finanziario qualora il Consiglio lo reputi opportuno o lo imponga la legge.

Art. 24. (*Lavoro subordinato*). È incompatibile la qualità di associato con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato con l'Associazione. Le eventuali prestazioni saranno svolte dagli associati al solo fine di contribuire alla regolare vita ed al buon funzionamento dell'Associazione. Potranno unicamente essere corrisposti dei rimborsi spese.

## **Capo VI TERMINE, ESTINZIONE E SCIoglIMENTO**

Art. 24 bis. (*Termine*). La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 24 ter. (*Estinzione*). L'Associazione si estingue qualora vengano a mancare tutti gli associati, sia divenuto impossibile perseguire le finalità statutarie, l'Assemblea non riesca ad eleggere gli Organi direttivi ovvero la stessa ne deliberi lo scioglimento.



Art. 25. (*Scioglimento*). Sullo scioglimento dell'Associazione delibera l'Assemblea Straordinaria degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo o a seguito di mozione scritta avanzata da almeno la metà degli associati. Nel caso venga deliberato lo scioglimento l'Assemblea Straordinaria nominerà contestualmente anche i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad enti simili che perseguano fini sportivi dilettantistici o di utilità sociale ai sensi della normativa vigente.

**Capo VII**  
**NORME INTEGRATIVE**

Art. 26. (*Rinvio*). Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si deve fare riferimento alla normativa vigente in materia di associazioni, di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro, nonché alle norme dell'ordinamento sportivo, in quanto applicabili.

\* \* \*

Il presente Statuto è stato redatto in nove pagine; affinché sia efficace deve essere datato e sottoscritto a margine in tutti i fogli da cui è composto dal Presidente e dal Segretario; è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria degli associati allì

.....

Il Presidente eletto dell'Associazione

Il Segretario dell'Assemblea

.....

Firme degli associati presenti:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....